

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 settembre 2016, n. 1409

Accordo di Programma tra Presidenza Consiglio dei Ministri, Regione Basilicata e Regione Puglia per la gestione condivisa delle risorse idriche. Ratifica.

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, convalidata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, dott. Gianluca NARDONE, riferisce quanto segue.

Premesso:

- che l'acqua, elemento indispensabile alla vita ed allo sviluppo economico, deve essere utilizzata in modo solidale e consapevole, nella considerazione che l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi;
- che l'acqua è un bene di tutti di importanza strategica e di disponibilità non illimitata, della cui salvaguardia e tutela devono farsi carico tutti coloro i quali ne usufruiscono, anche attraverso il riconoscimento degli oneri conseguenti, differenziabili in base alle diverse utilizzazioni e alla qualità delle acque addotte;
- che i sopra menzionati principi sono alla base della Direttiva Europea 2000/60/CE, recepita dallo Stato Italiano, che istituisce un quadro di riferimento per l'azione comunitaria in materia di acque ai fini della tutela e gestione delle risorse idriche;
- che, basandosi sugli stessi principi ispiratori della successiva Direttiva, in data 5 agosto 1999 la Regione Basilicata, la Regione Puglia e il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) hanno sottoscritto un Accordo di Programma finalizzato alla regolamentazione dei processi di pianificazione e gestione delle risorse idriche condivise tra le Regioni Basilicata e Puglia;
- che in attuazione dell'Accordo di Programma la Regione Puglia ha istituito sul proprio bilancio regionale il capitolo di spesa 621036;
- che l'Accordo di Programma già vigente, scaduto il 31 dicembre 2015, ha consentito, dalla data di sottoscrizione ad oggi, una utile, efficace e condivisa gestione delle risorse idriche consentendo altresì il superamento degli eventi di crisi ed emergenza idrica sia in Puglia che in Basilicata;
- che le Regioni del Distretto dell'Appennino Meridionale hanno predisposto e sottoscritto (nelle date del 6 Aprile 2011 e 16 febbraio 2012) un "Documento comune di intenti finalizzato ad un governo coordinato e sostenibile della risorsa idrica afferente l'intero Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale" nell'intento di pervenire alla regolamentazione dei trasferimenti idrici all'interno del Distretto ed un "Addendum" che richiama l'esperienza maturata proprio nell'ambito dell'Accordo di Programma tra Puglia e Basilicata anche con riferimento alla definizione della cosiddetta componente ambientale della tariffa dell'acqua.

Considerato:

- che nelle more della sottoscrizione del successivo accordo tra le Regioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, al fine di assicurare la continuità all'attuale gestione condivisa delle risorse idriche tra Basilicata e Puglia si è reso utile e necessario proseguire nel governo comune dell'acqua con la conferma dei principi fondamentali dell'Accordo di Programma già vigente e con l'adeguamento delle intese alle intervenute normative nazionali in materia di regolazione delle funzioni in materia di servizi idrici (DPCM 20 luglio 2012) e con la definizione di una nuova organizzazione della gestione dell'acqua all'ingrosso;
- che le Regioni Basilicata e Puglia, d'intesa con la Presidenza del consiglio dei Ministri e con il supporto della Autorità di bacino regionali, hanno condiviso il testo del nuovo Accordo di Programma per la gestione condivisa tra le due Regioni delle risorse idriche a tutto l'anno 2030, salvo sopraggiunta sottoscrizione di altro Accordo su scala di Distretto precedente alla data di scadenza sopra indicata;
- che il nuovo Accordo di Programma è stato sottoscritto con firma digitale dai Presidenti delle Regioni Basilicata e Puglia e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente in data 28,

29 e 30 giugno 2016.

Si propone di ratificare sottoscritto tra le parti nel giugno 2016.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientra nelle tipologie previste dall'art. 4, comma 4, lett. k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, con delega alle Risorse Idriche,,

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche e dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **Di approvare e/o ratificare**, ove intervenuta la sottoscrizione, l'Accordo di Programma tra Regione Basilicata e Regione Puglia e Presidenza Consiglio dei Ministri, per la gestione condivisa delle risorse idriche, sottoscritto con firma digitale rispettivamente in data 28, 29 e 30 giugno 2016, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
- **di disporre**, anche in esecuzione dell'articolo 16 dello stesso Accordo, la pubblicazione del presente provvedimento e relativo Accordo di Programma sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



Regione Basilicata



Presidenza del Consiglio
dei Ministri



Regione Puglia

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regione Basilicata

Regione Puglia

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER

LA GESTIONE CONDIVISA DELLE RISORSE IDRICHE

Il presente allegato è composto da n. 15 (quindici) fascicoli.

Anna D'Amico


L'

PREMESSO

- che l'acqua, elemento indispensabile alla vita ed allo sviluppo economico, deve essere utilizzata in modo solidale e consapevole, nella considerazione che l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi;
- che l'acqua è un bene di tutti di importanza strategica e di disponibilità non illimitata, della cui salvaguardia e tutela devono farsi carico tutti coloro i quali ne usufruiscono, anche attraverso il riconoscimento degli oneri conseguenti, differenziabili in base alle diverse utilizzazioni e alla qualità delle acque addotte;
- che i sopra menzionati principi sono alla base della Direttiva Europea 2000/60/CE, recepita dallo Stato Italiano, che istituisce un quadro di riferimento per l'azione comunitaria in materia di acque ai fini della tutela e gestione delle risorse idriche;
- che, basandosi sugli stessi principi ispiratori della Direttiva, in data 5 agosto 1999 la Regione Basilicata, la Regione Puglia e il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) hanno sottoscritto un Accordo di Programma (di seguito per brevità AdP già vigente) finalizzato alla regolamentazione dei processi di pianificazione e gestione delle risorse idriche condivise tra le Regioni Basilicata e Puglia;
- che l'AdP già vigente, scaduto il 31 dicembre 2015, ha consentito, dalla data di sottoscrizione ad oggi, una utile, efficace e condivisa gestione delle risorse idriche consentendo altresì il superamento degli eventi di crisi ed emergenza idrica sia in Puglia che in Basilicata;
- che le Regioni del Distretto dell'Appennino Meridionale hanno predisposto e sottoscritto (nelle date del 6 Aprile 2011 e 16 febbraio 2012) un "Documento comune di intenti finalizzato ad un governo coordinato e sostenibile della risorsa idrica afferente l'intero Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale" nell'intento di pervenire alla regolamentazione dei trasferimenti idrici all'interno del Distretto ed un "Addendum" che richiama l'esperienza maturata proprio nell'ambito dell'Accordo di Programma tra Puglia e Basilicata anche con riferimento alla definizione della cosiddetta componente ambientale della tariffa dell'acqua;
- che nelle more della sottoscrizione del successivo accordo tra le Regioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, al fine di assicurare la continuità all'attuale gestione condivisa delle risorse idriche tra Basilicata e Puglia appare quanto mai opportuno che le due Regioni proseguano nel governo comune dell'acqua confermando i principi fondamentali dell'AdP già vigente;

CONSIDERATO

- che, anche in attuazione dei principi della legge 183/89 in materia di difesa del suolo, le Regioni Basilicata e Puglia hanno istituito, ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, rispettivamente con L.R. n. 2/2001 e L.R. n. 19/2002, l'Autorità di Bacino della Basilicata



- e l'Autorità di Bacino della Puglia affidando a tali Enti il ruolo di supporto tecnico all'attuazione dell'Accordo di Programma tra Puglia e Basilicata scaduto il 31.12.2015;
- che l'art. 89 del decreto legislativo n. 112/1998 dispone l'attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di gestione del demanio idrico ivi comprese le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;
 - che la Direttiva Europea 2000/60/CE individua la necessità di pianificare la gestione delle risorse idriche tenendo conto del principio del recupero completo dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse (*Full Cost Recovery*);
 - che la Comunicazione della Commissione Europea COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per i vari settori d'impiego dell'acqua deve integralmente coprire, secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono:
 - a) i costi finanziari dei servizi idrici;
 - b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai disagi che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente;
 - c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale;
 - che recependo le indicazioni comunitarie, anche la normativa nazionale prevede all'art. 119, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, che ai "Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità (...), le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa ...";
 - che in attuazione dell'AdP già vigente è stata definita la componente di costo ambientale della tariffa dell'acqua all'ingrosso dovuta alla Regione Basilicata;
 - che la legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, ha istituito l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ed in particolare l'art. 10, comma 15, che ha assegnato all'Agenzia nazionale per la regolazione e vigilanza in materia di acqua le competenze già attribuite dall'art. 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche;
 - che l'art. 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ha previsto il subentro dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, stabilendo che siano esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;

- che successivamente il DPCM 20 luglio 2012 ha individuato le funzioni del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) in materia di servizi idrici;
- che l'art.1 del suddetto DPCM elenca fra le funzioni in materia di servizi idrici non trasferite all'AEEGSI ai sensi dell'art. 3 dello stesso DPCM e che devono essere esercitate dal MATTM in particolare:
 - a) definisce i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio «chi inquina paga»;
 - b) definisce i criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato e da ciascuno dei singoli servizi che lo compongono nonché dai servizi di captazione e adduzione a usi multipli e dai servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;
- che l'art 3 dello stesso DPCM fra le funzioni di regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, trasferite all'AEEGSI, annovera le seguenti:
 - a) definisce le componenti di costo – inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione – per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), e), f);
 - b) predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico-sociali disagiate individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;
 - c) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto

competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni.

- che l'AEEGSI con la deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012 e successive modificazioni ha definito il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per il biennio 2012-2013; con la deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 ha definito il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per il biennio 2014-2015, e che con la deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 ha definito il Metodo Tariffario Idrico per il quadriennio 2016-2019 (MTI-2);
- che l'AEEGSI con Deliberazione 662/2014/R/IDR del 23 dicembre 2014 ha definito le modalità di "Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel Metodo Tariffario Idrico (MTI) per l'anno 2015" e che successivamente il MATTM ha emanato con il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2015 il "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua";
- che, ferme restando le sovraordinate competenze dell'AEEGSI e del MATTM in materia, nelle more di specifiche determinazioni sull'argomento atte in particolare a verificare la coerenza della componente ambientale della tariffa dell'acqua all'ingrosso con le disposizioni del D.M. 24 febbraio 2015, n. 39 e delle delibere dell'AEEGSI che disciplinano la materia, che le Parti si impegnano a verificare, è opportuno fare riferimento alle decisioni prese nell'ambito dell'AdP del 5 agosto 1999;
- che l'AdP già vigente prevede da parte della Regione Basilicata l'utilizzo dei proventi della componente ambientale della tariffa dell'acqua per la programmazione e l'attuazione di interventi finalizzati alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica;
- che la pianificazione condivisa può concorrere all'ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica e quindi può consentire di conseguire auspicabili obiettivi di risparmio e che a tal fine è necessario disporre di reti di monitoraggio sempre efficienti per la valutazione dello stato quali-quantitativo della risorsa idrica;
- che, ai fini dell'ottimizzazione dell'uso della risorsa rapportato alle disponibilità della stessa, le derivazioni devono essere disciplinate appropriatamente secondo le disposizioni di legge e devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi coinvolti monitorando i punti di criticità individuati sul territorio interessato dai trasferimenti della risorsa dalle Regioni medesime;
- che al fine di garantire una protezione ed un impiego sostenibile delle acque i soggetti interessati sono impegnati ad adottare tutte le misure idonee ad impedire, da un lato, l'ulteriore degrado della risorsa e dell'ambiente interessato e, dall'altro, a proteggere e migliorare gli ecosistemi acquatici sotto il profilo quantitativo e qualitativo e gli ecosistemi terrestri per il soddisfacimento del loro fabbisogno idrico;

- che il D. Lgs n. 152/2006 ha abolito la legge n. 36/1994 e in particolare l'art.17 che rappresentava il riferimento normativo dell'AdP scaduto in data 31 dicembre 2015;
- che il comma 1 dell'art.158 del D. Lgs n. 152/2006, che definisce il nuovo quadro normativo per gli accordi di programma, recita *"Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorità di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 144 del presente decreto"*;
- che nel caso in oggetto il trasferimento fra Basilicata e Puglia è relativo a risorse idriche fra regioni diverse ma all'interno dello stesso distretto idrografico dell'Appennino Meridionale come definito dall'art.64 del D. Lgs n. 152/2006 come sostituito dal comma 2 dell'art.51 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- che ai sensi del comma 4 dell'art. 51 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del D. Lgs n. 152/2006 come sostituito dal comma 2 dello stesso art. 51 deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, e che da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, a cui potrà far seguito, da parte delle Regioni interessate, la soppressione delle rispettive Autorità di Bacino Regionali ed Interregionali;
- che, nelle more della definizione dell'assetto istituzionale previsto dall'art.63 del D. Lgs n. 152/2006, è stato redatto nel febbraio 2010 il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Appennino Meridionale con il coordinamento dell'Autorità di Bacino Nazionale del Liri-Garigliano-Volturno e con la collaborazione delle Autorità di Bacino Regionali della Basilicata e della Puglia, e che questo Piano è stato recentemente aggiornato con riferimento al ciclo 2015-2021;
- che ai sensi dell'art.34, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, le Regioni Basilicata e Puglia ritengono necessario stipulare un Accordo di Programma che consenta la prosecuzione della positiva esperienza dell'Accordo di Programma scaduto in data 31 dicembre 2015 e che ai sensi del comma 8 dello stesso art. 34, poiché il programma di intervento comporta il concorso di due regioni finitime, la conclusione dell'Accordo di Programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che nell'ambito della pianificazione condivisa le Parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a valutare congiuntamente la fattibilità di interventi nel settore idrico individuando le opere che possono beneficiare di finanziamento o cofinanziamento nazionale o comunitario, impegnandosi al reperimento delle risorse necessarie a tale scopo, assicurando prioritariamente gli interventi di sistemazione delle opere esistenti, quali dighe, traverse, collegate opere di adduzione primaria, al fine di consentirne la piena funzionalità oltre che gli interventi sul reticolo idrografico e relative interferenze, sulle arginature anche per conseguire la sicurezza dei territori di valle rispetto alle opere di regolazione;

- che alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'ordinamento (art.42 del D. Lgs. 300/99 e art.11 L.59/97) attribuisce anche funzioni di programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione di reti infrastrutturali e acquedottistiche di interesse nazionale, e alla stessa Direzione il DPCM 11 febbraio 2014, n. 72, conferisce la competenza dell'approvazione tecnica dei progetti e di vigilanza sulle opere dichiarate di interesse strategico, ovvero, relative al trasferimento della risorsa idrica fra regioni diverse, nonché la competenza per l'approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione delle "grandi dighe";
- che le risorse finanziarie generate dall'applicazione della componente ambientale della tariffa dell'acqua all'ingrosso, attraverso una pianificazione condivisa dalle Parti firmatarie del presente Accordo, saranno destinate alle politiche di intervento sul territorio finalizzate ad assicurare le migliori condizioni di manutenzione dei bacini idrografici, di tutela dei corpi idrici e delle aree di salvaguardia ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle linee guida di cui al DM Ambiente n. 39 del 24 febbraio 2015 e s.m.i., nonché, in emergenza e a titolo di anticipazione, alla copertura dei costi di gestione e manutenzione delle relative opere e degli impianti connessi, quali dighe, traverse, collegate opere di adduzione primaria, reticoli idrografici e relative interferenze, e le arginature, anche per assicurare l'opportuno adeguamento tecnologico, ove ciò non comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla Direttiva 2000/60/CE e dal Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale adottato con delibera del Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015 e in fase di definitiva approvazione;
- che l'art. 21, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, successivamente modificato ed integrato, prevede, tra l'altro, che l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) "*è soppresso e posto in liquidazione*", disponendo che fino all'adozione delle misure ivi disciplinate la gestione liquidatoria dell'Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi;
- che è urgente procedere all'attuazione delle misure necessarie per il completamento della fase liquidatoria dell'EIPLI, da attuarsi entro e non oltre 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e comunque entro il 31 dicembre 2016, nonché agli adempimenti necessari al trasferimento delle funzioni dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al nuovo Soggetto Giuridico individuato ai sensi del comma 1 dell'art.7 del presente Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso e considerato le Parti – come sopra intervenute — convengono e stipulano il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA**Titolo I
OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1
(Ricezione delle premesse)**

1. Le premesse e i considerato precedenti formano parte integrante del presente atto.

**Articolo 2
(Oggetto dell'Accordo)**

1. Il presente Accordo rappresenta la coerente evoluzione e prosecuzione dell'Accordo di Programma siglato a Roma il 5 agosto 1999 tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia ed il Ministero dei Lavori Pubblici, relativo alla gestione delle risorse idriche e scaduto in data 31 dicembre 2015, nelle more della sottoscrizione del successivo accordo di Distretto fra le regioni appartenenti al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.

**Articolo 3
(Finalità dell'Accordo)**

1. Le finalità dell'Accordo sono:
 - a) la pianificazione e la gestione comune delle risorse idriche di cui agli schemi idrici condivisi tra le Regioni Puglia e Basilicata al fine di pianificarne l'utilizzo per assicurare le erogazioni, sulla base delle disponibilità effettive e dei fabbisogni documentati, necessarie allo sviluppo sostenibile delle Regioni, tenendo conto anche della necessità di perseguire e raggiungere gli obiettivi di qualità fissati dal piano di gestione per i corpi idrici su cui insistono i prelievi e le restituzioni degli schemi idrici in questione e sulla base della predisposizione di un bilancio idrico scientificamente basato e di periodi critici di approvvigionamento;
 - b) la messa in atto di strumenti di coordinamento permanenti, volti a sviluppare le azioni di programmazione, pianificazione e monitoraggio necessarie ed a esercitare l'indirizzo sulla gestione di cui alla lettera a), comprese le azioni di recupero, riuso e risparmio idrico nei diversi usi della risorsa;
 - c) l'applicazione, nelle more del riconoscimento della componente ambientale della tariffa dell'acqua all'ingrosso coerentemente con le disposizioni del D.M. 24 febbraio 2015, n. 39 e delle deliberazioni dell'AEEGSI che disciplinano la materia, come valore della componente ambientale della tariffa dell'acqua all'ingrosso quello determinato dal già vigente AdP, al fine di garantire un equo scambio tra risorsa idrica e risorse finanziarie da destinare alla salvaguardia nel tempo della risorsa idrica in termini sia qualitativi che quantitativi, al contenimento e ripristino dei danni causati dall'utilizzo della stessa e, in

emergenza e a titolo di anticipazione, alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere anche interconnesse, ove ciò non comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla Direttiva 2000/60/CE e dal Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale adottato con delibera del Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015 e in fase di definitiva approvazione;

- d) la ridefinizione della tariffa dell'acqua all'ingrosso in applicazione delle deliberazioni dell'AEEGSI e di specifiche valutazioni anche in merito alla salvaguardia dei valori sociali e ambientali attribuibili alle attività agricole sul territorio delle due Regioni, conseguendo anche ulteriori differenziazioni al variare del settore d'uso a cui è destinata la risorsa;
- e) la tutela e la salvaguardia prioritariamente della fascia ionica lucana, con specifico riguardo all'arretramento costiero, e della falda carsica pugliese con specifico riferimento al fenomeno della salinizzazione;
- f) l'individuazione delle misure e degli interventi necessari a consentire la piena utilizzazione degli impianti di accumulo e adduzione esistenti;
- g) il completamento degli schemi idrici interconnessi tra Basilicata e Puglia;
- h) interventi per il completamento delle c.d "opere incompiute" – dighe ex. art 44-bis del decreto-legge 6/12/2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214;
- i) la verifica della fattibilità di nuovi apporti di risorse idriche e conseguenti trasferimenti, in relazione anche al bilancio idrico di cui alla lettera a);
- j) la definizione di procedure e priorità condivise dalle Regioni per far fronte ai periodi di crisi idrica sia ricorrenti che eccezionali.

Articolo 4

(Attuazione dei procedimenti oggetto dell'Accordo)

1. Le Parti si impegnano:

- a) a provvedere a tutti gli atti di programmazione, pianificazione e coordinamento e a tutti i conseguenti provvedimenti attuativi volti a raggiungere gli obiettivi del presente Accordo ed a fare ricorso agli strumenti amministrativi operativi - che facilitino il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3;
- b) ad attuare, per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, una piena e costante collaborazione tra loro;
- c) ad individuare e promuovere tutte le iniziative necessarie al corretto sviluppo del settore agricolo ed industriale, e ad individuare le priorità di intervento nel settore della distribuzione d'acqua a fini civili, industriali ed agricoli tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e dello stato di manutenzione delle opere esistenti.



2. Le Parti convengono sulla necessità di avvalersi di un supporto tecnico-scientifico, da assicurare secondo le procedure di legge, per la implementazione degli studi necessari alla ottimizzazione funzionale e gestionale degli schemi idrici di Puglia e Basilicata e relative interconnessioni oltre che per l'attuazione di quanto previsto all'art. 3.

Titolo II COORDINAMENTO

Articolo 5

(Soggetto preposto al coordinamento dell'attuazione del presente Accordo)

1. Ai fini del coordinamento dell'attuazione del presente Accordo è istituito il Comitato di Coordinamento presieduto dalla Regione Basilicata, e composto da:
 - a) Presidente della Giunta Regionale della Regione Basilicata, o suo delegato;
 - b) Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia, o suo delegato;
 - c) Rappresentante del Governo Italiano designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - d) Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Basilicata;
 - e) Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia;
 - f) Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale o suo delegato successivamente alla formale costituzione di detta Autorità.
 - g) Direttore Generale della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) o suo delegato.
2. I Segretari Generali delle Autorità di Bacino di Basilicata e Puglia e, successivamente alla sua costituzione, del Distretto dell'Appennino Meridionale, e il Direttore della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del MIT partecipano al Comitato di Coordinamento con voto consultivo.
3. Le Autorità di Bacino di Puglia e Basilicata, costituiscono le strutture tecniche operative del Comitato di Coordinamento e possono essere, a tal fine, destinatarie di specifici finanziamenti.
4. L'Autorità di Bacino della Basilicata, costituisce, altresì, la struttura di supporto amministrativo del Comitato di Coordinamento.
5. Il Comitato di Coordinamento coordina l'attuazione del presente Accordo ed in particolare:
 - a) approva i programmi annuali di utilizzazione della risorsa idrica;



- b) ridefinisce, in coerenza con quanto definito alle lettere c) e d) dell'art. 3, la tariffa all'ingrosso della risorsa idrica;
- c) definisce gli obiettivi gestionali e infrastrutturali da conseguire;
- d) pone in essere tutto quanto necessario al perseguimento delle finalità del presente Documento.

Articolo 6

(Soggetto preposto all'attuazione del presente Accordo)

1. Il Soggetto preposto all'attuazione del presente Accordo è la Segreteria Tecnica, composta da:
 - a) il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Basilicata, con funzione di coordinamento;
 - b) il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia.
2. La Segreteria Tecnica:
 - a) predispose tutti gli atti soggetti all'approvazione del Comitato di Coordinamento;
 - b) dà concreta attuazione e monitora nel tempo ogni decisione del Comitato di Coordinamento;
 - c) svolge ed attua ogni funzione ad essa delegata dal Comitato di Coordinamento.
3. Presso la Segreteria Tecnica possono essere costituiti uno o più gruppi di lavoro, composti da tecnici altamente specializzati designati dalle Amministrazioni firmatarie del presente Accordo, che riferiscono al Comitato di Coordinamento di cui all'art. 5 e collaborano con la Segreteria Tecnica. Ai Gruppi di lavoro partecipano per le materie di loro competenza, su designazione della Presidenza del Consiglio, tecnici indicati dalla Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e dalla Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
4. La Presidenza del Consiglio, in accordo con le due Regioni, può utilizzare le società *in-house* dello Stato per collaborare con la Segreteria Tecnica senza oneri per le Regioni.

Articolo 7

(Organizzazione della gestione dell'acqua all'ingrosso)


1. Le Amministrazioni sottoscrittrici, tenuto conto delle linee guida di cui all'allegato 5 dell'AdP 5 agosto 1999 e coerentemente alle disposizioni comunitarie e nazionali in

materia di concorrenza, concordano sulla necessità di costituire una società partecipata dall'Amministrazione Centrale e dalle Regioni sottoscrivitrici per la gestione dell'acqua all'ingrosso e delle opere di approvvigionamento primario funzionali a questo scopo. Detta società, il cui statuto dovrà consentire l'eventuale partecipazione di altre Regioni, dovrà essere operativa entro il 31 dicembre 2016 e gestire l'acqua all'ingrosso a partire dal 1 gennaio 2017, anche avvalendosi eventualmente degli attuali gestori del Servizio Idrico Integrato delle Regioni sottoscrivitrici e delle società di cui all'art.6, comma 4, del presente Accordo, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. Per procedere all'attuazione delle misure necessarie per il completamento della fase liquidatoria dell'EIPLI, da attuarsi entro e non oltre 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, e comunque entro il 31 dicembre 2016, nonché agli adempimenti necessari al trasferimento delle funzioni dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al nuovo Soggetto Giuridico individuato ai sensi del precedente comma di questo stesso articolo, la Presidenza del Consiglio provvede alla nomina di un nuovo Commissario "ad acta".

Articolo 8 (Tariffa dell'acqua all'ingrosso)

1. La tariffa dell'acqua all'ingrosso, secondo quanto determinato nell'ambito del già vigente AdP, ha due componenti: industriale e ambientale. La componente ambientale, nelle more dell'applicazione delle disposizioni del D.M. 24 febbraio 2015, n. 39 e delle deliberazioni dell'AEEGSI che disciplinano la materia, è stabilita in conformità alla determinazione dell'AdP 5 agosto 1999.
2. La tariffa dell'acqua all'ingrosso è definita ed aggiornata dal Comitato di Coordinamento di cui all'art. 5, sulla base della metodologia contenuta nelle deliberazioni dell'AEEGSI a partire dalle componenti di costo determinate secondo i criteri fissati dall'Autorità e tra le citate componenti di costo di cui tener conto per l'aggiornamento della stessa sono ricompresi i costi ambientali e della risorsa definiti sulla base delle "Linee Guida" stabilite in materia dal MATTM, di cui al D.M. Ambiente n. 39 del 24 febbraio 2015 e s.m.i., ed esplicitati secondo le regole stabilite dall'Autorità. La tariffa si basa altresì su specifiche valutazioni anche in merito alla salvaguardia dei valori sociali e ambientali attribuibili alle attività agricole sul territorio delle due Regioni, conseguendo anche ulteriori differenziazioni al variare del settore d'uso a cui è destinata la risorsa.
3. La componente ambientale, a carico dei Soggetti Utilizzatori, è destinata, in applicazione dei provvedimenti del Comitato di Coordinamento, alla attuazione delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo e prioritariamente alla tutela e salvaguardia della risorsa e dei corpi idrici, coerentemente con i principi e gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE e dal Piano di gestione delle Acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale adottato con delibera del Comitato istituzionale



del 17 dicembre 2015. Alla luce dei risultati che potranno rinvenire dall'applicazione di quanto stabilito al precedente comma 2 e delle conseguenti decisioni del Comitato di Coordinamento, sarà possibile consentire a ciascuna Regione di porre in essere ogni iniziativa ed azione finalizzata alla riscossione di detta componente tariffaria dai Soggetti Utilizzatori ubicati sul territorio di competenza.


La componente ambientale, in aderenza a quanto stabilito nel già vigente AdP e alle linee guida e disposizioni di legge vigenti in materia, tiene conto:

- a) dei costi per interventi idraulico forestali, per la tutela dal rischio idrogeologico, per il mantenimento antierosivo del suolo al fine di contrastare l'interramento degli invasi, con conseguente perdita della capacità di accumulo;
- b) dei costi per il mantenimento qualitativo dei volumi invasi;
- c) dei costi per il riequilibrio ambientale e per la minimizzazione dell'impatto grandi invasi e dei grandi adduttori;
- d) dei costi per la tutela degli ecosistemi a valle degli invasi e per il contenimento dell'arretramento della costa ionica;
- e) degli oneri per la costruzione e gestione dei sistemi di monitoraggio qualitativo della risorsa idrica;
- f) dei costi per la perdita dell'energia potenziale naturale utilizzabile in loco e diversamente utilizzata (sollevamento);
- g) dei costi legati al valore della risorsa inteso come fattore di riequilibrio territoriale tra zone che "producono" la risorse e con in cui la stessa viene utilizzata.

Articolo 9

(Proventi della Tariffa dell'Acqua all'ingrosso)

1. I proventi della tariffa dell'acqua all'ingrosso sono utilizzati, in applicazione dei provvedimenti del Comitato di Coordinamento, per l'attuazione delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.
2. Le risorse finanziarie generate dalla componente ambientale della tariffa dell'acqua all'ingrosso, in analogia e continuità con il già vigente Accordo, nonché ai sensi del comma 1 (punto c) dell'art. 3, transitano per la Regione Basilicata che attua gli interventi, ovvero transitano per altro soggetto individuato con decisione del Comitato di Coordinamento.



Titolo III
RIMODULAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Articolo 10
(Modificazioni e integrazioni dell'Accordo)

1. Qualunque integrazione o modificazione all'oggetto o ai contenuti del presente Accordo può essere apportata dal Comitato di Coordinamento, con il consenso unanime di tutti i componenti.

Articolo 11
(Nuovi Accordi e successive adesioni)


1. Successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, il Comitato di Coordinamento può collaborare alla definizione e sottoscrizione dell'Accordo di Distretto tra le Regioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;
2. Possono aderire al presente Accordo altri soggetti od organi, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'Accordo stesso, con il consenso unanime di tutti i componenti del Comitato di Coordinamento.

Articolo 12
(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo è valido fino a tutto l'anno 2030, salvo sopraggiunta sottoscrizione di altro Accordo su scala di Distretto precedente alla data di scadenza sopra indicata.

Articolo 13
(Collegio di Vigilanza)

1. In relazione al contenuto dei precedenti articoli ove una delle Parti non collabori lealmente, nei modi indicati e stabiliti, al perseguimento degli obiettivi e degli adempimenti indicati nel presente Accordo, le Parti che dovessero in tal senso sentirsi penalizzate potranno far ricorso, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., ad un collegio di vigilanza presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da un rappresentante di ciascuna Regione interessata.



Articolo 14
(Oneri per l'attuazione dell'Accordo)

1. Le Regioni Puglia e Basilicata si impegnano, ove non lo abbiano già fatto in attuazione dell'Accordo già vigente, ad istituire, nel bilancio di previsione 2016 e successivi, appositi capitoli di spesa per l'attuazione del presente Accordo.

Articolo 15
(Norma transitoria)

1. Le Regioni Basilicata e Puglia, in caso di abolizione delle rispettive Autorità di Bacino Interregionali, contestualmente, individueranno le strutture tecniche operative e relativi rappresentanti che sostituiranno le suddette Autorità di Bacino e rispettivi Segretari Generali.

Articolo 16
(Pubblicazioni)

1. Il presente Accordo sarà pubblicato, entro 15 giorni dalla sua approvazione da parte degli organi competenti, sul Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 17
(Norma finale)

1. Il presente atto potrà formare oggetto di impugnativa innanzi agli organi competenti nei termini e con le modalità delle vigenti disposizioni di legge.

Il presente Accordo è formato su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Claudio De Vincenti
firmato in data 30 giugno 2016

LA REGIONE BASILICATA

Maurizio Marcello Claudio Pittella
firmato in data 28 giugno 2016

LA REGIONE PUGLIA

Michele Emiliano
firmato in data 29 giugno 2016

